

EVOLUZIONE del CONCETTO di MERITEVOLEZZA del CONSUMATORE

INDICE

- 1. MERITEVOLEZZA del CONSUMATORE nella LEGGE n. 3/2012**
- 2. DEROGHE all'ESDEBITAZIONE nella DIRETTIVA INSOLVENCY (DIR. 2019/1023)**
- 3. ASSENZA di COLPEVOLEZZA del CONSUMATORE nel CODICE della CRISI**
- 4. ORIENTAMENTI della GIURISPRUDENZA in EMILIA-ROMAGNA**
- 5. CONCLUSIONI e casi pratici**

Dott. Andrea Salerno
Dottore Commercialista in Modena

1. MERITEVOLEZZA del CONSUMATORE nella LEGGE n. 3/2012

PIANO DEL CONSUMATORE

VERSIONE ORIGINALE

Art. 12 bis, co. 3

«(...) il giudice, *quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere* ovvero che ha *colposamente determinato il sovraindebitamento*, anche per mezzo di un *ricorso al credito non proporzionato* alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano (...)»



CONCETTO DI «MERITEVOLEZZA»

D.L. 137/2020

(entrato in vigore il 25/12/2020)

VERSIONE AGGIORNATA

Art. 12 bis, co. 3

«(...) il giudice (...) omologa il piano (...)»



Art. 7, co. 2, lett. d-ter)

«La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore (...)
limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI PRINCIPALI (ANTE CCII) ...

1. «triplice test di meritevolezza»

E' meritevole il consumatore che abbia:

- a) assunto obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio soggettivo);
- b) determinato il sovraindebitamento senza colpa (criterio oggettivo);
- c) fatto ricorso al credito in proporzione alle proprie capacità patrimoniali (criterio misto).

2. «shock esogeno»

E' meritevole il consumatore il cui sovraindebitamento derivi da eventi straordinari e imprevedibili

3. «stato di necessità»

E' meritevole il consumatore che, pur consapevole dell'incapacità di onorare il debito, sia costretto ad assumere obbligazioni in ragione di esigenze insopprimibili di vita o di salute

4. «diligenza del finanziatore»

E' meritevole il consumatore il cui stato di sovraindebitamento sia anche conseguenza della mancata valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

A) TRIPLICE TEST DI MERITEVOLEZZA

ONERE DELLA PROVA DELLA MERITEVOLEZZA A CARICO DEL DEBITORE

(Cassazione n. 27843/2022)

Trib. Cagliari 11/05/2016: «In questo modo, già nel 2011 i ricorrenti avevano sostanzialmente assorbito con i propri debiti l'intero stipendio del XXX, restando a disposizione del nucleo familiare le parti accessorie ed eventuali della retribuzione del XXX, la pensione di invalidità della figlia ed il buono per celiaci, somme evidentemente già allora insufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze della famiglia (...) Tutto ciò significa che al momento di assumere il debito nel 2011, i XXX non potevano non essere perfettamente consci della impossibilità di soddisfare i creditori, avendo assunto a quella data impegni di spesa per prestiti pari al totale delle entrate derivanti dal lavoro del XXX e dalle ulteriori entrate della famiglia. In questa situazione, appare francamente di poco rilievo accertare se da parte degli istituti di credito non vi sia stata la valutazione del merito creditizio, poiché qualunque soggetto, anche il più ingenuo, sarebbe stato in grado di capire la portata dell'impegno assunto e l'incapacità di poterlo onorare nel futuro»

Trib. Livorno 06/11/2020: «L'accesso al piano del consumatore (...) è subordinato, in primo luogo, ad un esito positivo del sindacato di meritevolezza, dovendo il giudice verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che lo stesso non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (...) A tale quesito non può che darsi risposta negativa essendo a tale data il reddito della ricorrente pressoché identico a quello attuale e dunque essendo già allora la stessa non in grado di adempiere alle obbligazioni assunte (...) Ora poiché le sue risorse economiche non sono diminuite dal 2016 ma sono rimaste inalterate la stessa doveva ben rendersi conto che non sarebbe stata in grado di adempiere ai suoi debiti assumendo anche quello con XXX nel 2016»

Trib. Como 07/11/2019: «ritenuto che non possa sostenersi che il debitore si sia ritrovato in una condizione di incolpevole sovraindebitamento, atteso che, proprio dall'esame delle menzionate cartelle esattoriali, se ne trae una reiterata attitudine del debitore, manifestata con continuità per anni, ad omettere gli adempimenti fiscali, ed il conseguente versamento degli oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge in ragione della tipologia di attività svolta, di libero professionista»

B) SHOCK ESOGENO

EVENTI STRAORDINARI, SUCCESSIVI E NON PREVEDIBILI che giustificano impossibilità di adempiere

Trib. Udine 04/01/2017: «Il debitore può accedere al piano del consumatore ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili ex ante»

Trib. Napoli 11/01/2018: «La sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non è stata causata da una sua condotta colposa bensì da una serie di eventi imprevedibili quali le difficoltà di salute della ex moglie, la perdita del posto di lavoro dei due figli ed il canone mensile di fitto di Euro 600 da sopportare. In particolare, l'ex moglie del XXX è stata per ben tre volte, nel 1998, nel 1999 e nel 2001, ricoverata presso una struttura ospedaliera per problemi legati a gravissime allergie, e nel 2011 è stata ricoverata per una angina pectoris. Nell'atto di separazione del 201, i giudici hanno stabilito che il XXX deve corrispondere alla moglie il 50% delle spese mediche che la stessa deve sopportare proprio a causa della gravità delle patologie della stessa. Ad aggravare la situazione familiare tra il 2009 e il 2010 è la perdita del lavoro di uno dei due figli del XXX. Successivamente, nel 2012, anche l'altro figlio dell'istante perde il proprio lavoro (tutto documentato in atti).»

Trib. Verona 05/02/2021: «Da quanto esposto dall'OCC e riscontrabile dalla documentazione dimessa emerge che l'indebitamento è maturato in parte per far fronte a fabbisogni familiari e che tali eventi non prevedibili hanno compromesso la capacità dell'istante di far fronte agli impegni economici precedentemente assunti (spese connesse alla separazione dalla moglie e al mantenimento di due figli minorenni che non sempre hanno trovato adeguata copertura nello stipendio percepito dal ricorrente che ha subito diminuzioni e ritardi per problematiche dei datori di lavori in un contesto che si è aggravato nel 2020 a causa dell'emergenza Covid)»

C) STATO DI NECESSITA'

SITUAZIONE ANCHE PRE-ESISTENTE A SOVRAINDEBITAMENTO ma che giustifica ugualmente l'impossibilità di adempiere

Trib. Verona 08/05/2015 : «è da escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere tenuto conto che l'indebitamento è stato fundamentalmente provocato dalla necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici nonché dal mancato incasso dei crediti derivanti da morosità degli inquilini ed anche dall'azione esecutiva in danno della comproprietaria moglie»

Trib. Grosseto 07/05/2017: «I debiti contratto dall'istante sono riferibili a fabbisogni familiari, avendo infatti il medesimo dichiarato che la situazione di indebitamento è attribuibile a prestiti richiesti per acquisto di mobilio, aiuto al proprio cognato e alla ex moglie, la quale, come anche attestato dall'O.C.C., è affetta da disturbi fisici e psichici a seguito di un incidente stradale subito nell'anno 2009»

Trib. Santa Maria Capua Vetere 02/12/2020: «Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dall'esigenza di sostenere economicamente i figli entrambi studenti universitari e in considerazione delle condizioni di salute della moglie. Il fatto che tali circostanze, e in particolare lo stato di salute della moglie del ricorrente – peraltro aggravatosi – fossero antecedenti al sorgere delle obbligazioni assunte non vale ad inficiare il requisito della meritevolezza»

Trib. Napoli 21/04/2021: «Dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente la gravose conseguenze di tali scelta (...)»

D) DILIGENZA DEL FINANZIATORE

VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO

da parte del soggetto finanziatore in relazione con eventuale colpa del consumatore

Trib. Bari 07/08/2020: «L'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.»

Trib. Vicenza 24/09/2020: «ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore»

Trib. Modena 16/07/2021: «Posto l'obbligo del soggetto finanziatore, tenuto conto delle sue specifiche competenze professionali e dei mezzi a sua disposizione, di valutare e verificare in sede di erogazione del credito le condizioni economiche e reddituali del richiedente con riferimento al merito creditizio, la valutazione evidentemente operata in quella sede positivamente, anche nella prospettiva di rientro della precedente esposizione debitoria, rende inammissibile ogni doglianza in sede di omologazione»

Trib. Messina 20/12/2021: «Nella valutazione della (assenza di im)meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla sua situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche appuntare l'attenzione sulla diligenza del creditore e sul rispetto da parte dello stesso del precetto di all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

Trib. Torino 14/04/2022: «in ossequio al disposto dell'art. 124-bis TUB il soggetto finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in base a informazioni adeguate le quali possono essere ottenute dal consumatore stesso e dalla consultazione delle banche dati a disposizione di tali soggetti. (...).

MODIFICHE DEL D.L. 137/2020

1. Eliminazione cause ostative all'omologa del piano del consumatore ...

Viene abrogata la parte dell'art. 12 bis, comma 3, che impediva l'omologa del piano nelle seguenti ipotesi:

- Il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere
- Il consumatore ha colposamente determinato il sovraindebitamento
- Il consumatore ha ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali

2. ... Introduzione nuove cause impeditive all'ammissione della proposta

Viene introdotto l'art. 7, comma 2, lett. d), che individua tre causa impeditive di apertura del piano:

- Il consumatore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave
- Il consumatore ha determinato il sovraindebitamento con malafede
- Il consumatore ha determinato il sovraindebitamento con frode



Tribunale di CATANIA del 05/03/2021

«Ad avviso di questo Giudice, ferme restando le ipotesi di malafede o frode che si ritengono statisticamente del tutto residuali, il concetto di "colpa grave" non si discosta dall'interpretazione fino ad oggi sposata dal Tribunale di Catania in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza»

2. DEROGHE all'ESDEBITAZIONE nella DIRETTIVA INSOLVENCY (DIR. 2019/1023)

OBIETTIVI DIRETTIVA INSOLVENCY

- A) Contribuire al buon funzionamento del mercato interno
- B) Eliminare ostacoli a esercizio libertà fondamentali (circolazione capitali, stabilimento)
- C) Evitare accumulo crediti deteriorati mediante accesso procedure ristrutturazione preventiva
- D) Salvare imprese sane e posti di lavoro
- E) Evitare trasferimento imprenditori in altre giurisdizioni per ottenere prima esdebitazione
- F) Ridurre tempi per ripartire
- G) Incentivare imprenditorialità
- H) Ridurre costi investitori in relazione a differenze tra Stati membri su procedure concorsuali
- I) Armonizzazione procedure ristrutturazione, insolvenza e esdebitazione tra Stati membri

OBIETTIVI DI TIPO
SOCIO-ECONOMICI

➤ Garantire una seconda opportunità, in tempi ragionevoli (non più di 3 anni), a imprenditori e persone fisiche onesti



21. «Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debitori (...) Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore».

DEROGHE ALL'ESDEBITAZIONE

78. «L'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni **non sempre è appropriata**, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è **disonesto** o ha agito in **malafede**»

Art. 23 DIRETTIVA

«In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che **revocano** il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono **termini più lunghi per l'esdebitazione** integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi **quando**, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, **l'imprenditore insolvente ha agito** nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi **in modo disonesto** o in **malafede** ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova»

Esempi di casi in cui è possibile introdurre ulteriori deroghe

- a) Violazione obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela interessi creditori
- b) Inadempimento agli obblighi di informazione o cooperazione
- c) Domande abusive di esdebitazione
- d) Ulteriori domande di esdebitazione entro un certo periodo rispetto a precedente esdebitazione o da rifiuto a tale beneficio causa grave violazione obblighi informazione o cooperazione
- e) Assenza di copertura del costo della procedura che porta all'esdebitazione
- f) **Deroghe in ragione di equilibri tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori**

3. ASSENZA di COLPEVOLEZZA del CONSUMATORE nel CODICE della CRISI

Art. 69, co. 1 e 2, CCII

(ristrutturazione debiti del consumatore)

«Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se (...) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

Si passa dalla «PRESENZA della MERITEVOLEZZA» alla «ASSENZA di COLPEVOLEZZA»


«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta»

Anche la CONDOTTA del soggetto FINANZIATORE
Rileva ai fini dell'accesso alla RDC

Art. 77, co. 1, CCII

(concordato minore)

«La domanda di concordato minore è inammissibile (...) se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori»



SOLO FRODE, NON ANCHE COLPA

Art. 80, co. 4, CCII

«Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.»

Art. 282, co. 1 e 2, CCII

(liquidazione controllata)

«Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere»

L'ESDEBITAZIONE diventa un DIRITTO, anche se sono previste delle DEROGHE



«L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».

Art. 280, co. 1, CCII

(liquidazione giudiziale)

«Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione (...)

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (...)

Condotte riconducibili al concetto di «DOLO»

Art. 283, co. 1 e 7, CCII

(esdebitazione debitore incapiente)

Comma 1: «Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta».



Comma 7: «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione»

«MERITEVOLEZZA» → ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL DEBITORE

Comma 5: «L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2»

DEROGHE ALL'ESDEBITAZIONE NELLE DIVERSE PROCEDURE

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONSUMATORE

- Colpa grave
- Malafede
- Frode

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Art. 280 CCII (Dolo)
- Colpa grave
- Malafede
- Frode

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 280 CCII (Dolo)

CONCORDATO MINORE

Atti in frode

ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE

- Atti in frode
 - Dolo
 - Colpa grave
- } MERITEVOLEZZA



«PROCEDURE DI ESDEBITAZIONE»





ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONSUMATORE

CONCORDATO MINORE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIARIA



CONDIZIONI PER OTTENERE ESDEBITAZIONE

COLPA GRAVE + DOLO + FRODE



MERITEVOLEZZA

ART. 280 CCII (DOLO)

+

COLPA GRAVE + MALAFEDE + FRODE

COLPA GRAVE + MALAFEDE + FRODE

FRODE

ART. 280 CCII (DOLO)

OSSERVAZIONI

1. Esdebitazione e colpa grave

La colpa grave rileva nelle procedure che riguardano prevalentemente «soggetti deboli», quali debitori persone fisiche incapienti (EDI) e consumatori (RDC), mentre non rileva nelle procedure riservate a imprenditori e professionisti (CM)

2. Esdebitazione e «dimensioni» del debitore

Nella liquidazione giudiziale (LG) solo le ipotesi previste dall'art. 280 (dolo) impediscono di accedere all'esdebitazione, nella liquidazione controllata (LC) il debitore deve superare anche il giudizio relativo a colpa grave, malafede e frode: l'esdebitazione del debitore «sotto soglia» è più difficile rispetto all'esdebitazione del debitore «sopra soglia», anche se il danno ai creditori è spesso più rilevante

3. Esdebitazione e qualifica di consumatore

Dato che il consumatore non può accedere al concordato minore, le condizioni per ottenere l'esdebitazione del consumatore nella RDC sono generalmente più gravose rispetto all'imprenditore nel CM, fermo restando che nella ristrutturazione del debito del consumatore decide il giudice, mentre nel concordato minore decidono i creditori.

4. ORIENTAMENTI della GIURISPRUDENZA in EMILIA-ROMAGNA

LUDOPATICO:

1. SE L'INDEBITAMENTO DERIVA DA INFERMITA' MENTALE, NON VI E' COLPA NELL'ASSUNZIONE DEI DEBITI
2. NECESSARIA DOCUMENTAZIONE MEDICA IDONEA PER PROVARE L'ESISTENZA DI UNA MALATTIA

Tribunale PIACENZA del 25/04/2023

«Da quanto esposto dal professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dall'istante, rivestendo efficacia causale determinante lo stato di ludopatia, di per sé rilevante quale fattispecie di non colpevolezza (cfr Trib. Vicenza 24.09.2020); il che esclude che possa pervenirsi ad un giudizio di non meritevolezza soggettiva nella assunzione dei debiti, in considerazione della spirale in cui era precipitata la debitrice. Ed invero, in primo luogo non appare possibile ravvisare dolo o colpa, grave o lieve che sia, in un soggetto affetto da infermità mentale – tale essendo la condizione in cui, anche secondo la più recente letteratura medico-scientifica (v. il manuale DSM), lo precipita la ludopatia, come disturbo psichico connotato dalla irresistibile e ingovernabile propensione a dissipare in tal modo le proprie risorse – non contrastabile senza l'adeguato supporto medico cui si è lodevolmente sottoposta la debitrice»

STATO DI NECESSITA'

**(Conforme: Trib. Bologna 10/04/19, Trib. Parma 18/07/21, Trib. Ravenna 22/07/21, Trib. Modena 12/09/23
Trib. Torino 24/02/22, Trib. Santa Maria Capua Vetere 20/07/23)**

CREDITORE COLPEVOLE:

1. SE IL SOGGETTO FINANZIATORE NON HA VALUTATO IL MERITO CREDITIZIO NON PUO' OPPORSI ALL'OMOLOGA
2. SE NON VI SONO OPPOSIZIONI E LA DOCUMENTAZIONE E' IDONEA, IL PIANO VIENE OMOLOGATO

Tribunale PARMA del 06/03/2023

«Il merito creditizio va valutato in relazione al reddito disponibile del sovraindebitamento AL MOMENTO DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (...)

applicando la formula prevista dal legislatore $[2.100,00 - (452,96 * 2,04)]$ risulta che nel 2006 il soggetto finanziatore aveva tenuto conto del merito creditizio (...) $\rightarrow \text{€ } 1.175,96 - \text{€ } 100,19 > 0$

Tuttavia nel 2011 veniva concesso un ulteriore finanziamento, di talché occorre verificare se, anche a questa data, l'Istituto di credito teneva debitamente conto del merito creditizio;

nel 2011 quella dei ricorrenti era diventata una «famiglia monoreddito»

applicando la formula prevista dal legislatore $[1.514,08 - (452,96 * 2,66)]$ risulta che nel 2011 il soggetto finanziatore non aveva tenuto minimamente conto del merito creditizio (...) $\rightarrow \text{€ } 309,20 - \text{€ } 1.100 < 0$

quindi, nell'erogazione dell'ulteriore finanziamento del 2011, l'Istituto di credito non ha tenuto conto del merito creditizio e, pertanto, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta»

DILIGENZA FINANZIATORE

MUTUATARIO DIVENUTO PAPA':

**SE L'INADEMPIMENTO DERIVA DALL'AUMENTO DELLE RATE DEL MUTUO E DALLA NASCITA DEL FIGLIO,
NON VI PUO' ESSERE COLPA GRAVE NEL MANCATO ADEMPIMENTO**

Tribunale REGGIO EMILIA del 19/12/2022

«osservato che l'art. 69, comma 1, CCII subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenute che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare (...); ritenute, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che l'assunzione del debito fosse originariamente sostenibile da parte dei debitori e che solo per sopravvenuti motivi non imputabili a colpa grave (aumento dell'importo delle rate del mutuo, nascita del figlio), gli stessi non siano più stati in grado di farvi fronte regolarmente»

STATO DI NECESSITA'

IMPRENDITORE CESSATO

1. E' CONSUMATORE L'IMPRENDITORE CHE NON SVOLGE PIU DA ANNI L'ATTIVITA' D'IMPRESA
2. NON VI E' COLPA NELL'IMPRENDITORE CESSATO CHE ABBA FATTO RICORSO AL CREDITO E CHE NON ABBA ADEMPIUTO A SEGUITO DI DIFFICOLTA' CONSEGUENTI AI RISULTATI DELL'IMPRESA, PENALIZZATA DAL FALLIMENTO DEL MAGGIORE CLIENTE

Tribunale REGGIO EMILIA del 13/02/2023

«ritenuto (...) che debba riconoscersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore poiché, pur avendo la domanda ad oggetto anche debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa in passato svolta, il sig. XXX ha da tempo cessato detta attività e dunque deve reputarsi che egli agisca per scopi estranei a quelli imprenditoriali (...)

Ritenute che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

osservato, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre alle difficoltà legate ai risultati dell'impresa individuale esercitata (penalizzata dal sopravvenuto fallimento del maggiore cliente) e al conseguente ricorso al credito a cui il debitore ha attinto;

Ritenute in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che il debitore non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124- bis TUB»

STATO DI NECESSITA' + SHOCK ESOGENO

GARANTE DEI FAMILIARI AGRICOLTORI:

1. E' CONSUMATORE IL GARANTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI FAMILIARI
2. NON VI E' COLPA, NE' MALAFEDE O FRODE, SE L'INDEBITAMENTO DERIVA DA GARANZIE RILASCIATE A FAVORE DEI FAMILIARI AGRICOLTORI, AFFIDATISI AL FIGLIO DEL DEBITORE, RESOSI INADEMPIENTE

Tribunale MODENA del 19/02/2023

Rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCIII in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento è da rinvenire essenzialmente, come rilevato dal Gestore, nel supporto prestato in qualità di garante nei confronti dei familiari, i quali avevano congiuntamente deciso, in buona fede, di affidare la gestione contabile delle imprese agricole di cui erano titolari ad uno dei figli del ricorrente, il quale in realtà non ha effettuato molteplici adempimenti e non ha inaspettatamente onorato i finanziamenti di cui era obbligato in via principale; il ricorrente e i familiari si sono avveduti di tale situazione solo a seguito del ricevimento, a partire dagli inizi dell'anno 2020, dei solleciti di pagamento da parte degli istituti di credito presso cui erano stati sottoscritti i finanziamenti, non onorati dal figlio, pur in presenza delle necessarie provviste sul conto corrente»

COLPA LIEVE

EX CONIUGE ABBANDONATA:

1. **NON VI E' COLPA, NE' MALAFEDE O FRODE, NELL'EX CONIUGE CHE ABBAIA ASSUNTO DEBITI PER CRESCERE TRE FIGLI SENZA L'ASSISTENZA E IL CONTRIBUTO ECONOMICO DELL'EX MARITO**
2. **L'ESISTENZA DI UNA CONDIZIONE OSTATIVA DEVE ESSERE PROVATA DAL CREDITORE OPPONENTE**

Tribunale BOLOGNA del 20/03/2023

«la documentata ricostruzione fornita dall'OCC rende ragione – secondo quanto emerge dagli atti – del fondato convincimento che ella non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: infatti, la riferita condizione di criticità trova la sua più plausibile origine nella separazione coniugale, nella provata esigenza di crescere tre figli minorenni senza l'assistenza funzionale e senza il volontario supporto economico del marito (...) donde la problematica ricerca di un contributo economico supplementare, nel comprensibile tentativo di integrare l'unica fonte di reddito, quale dipendente di medio livello (...)

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti (così Trib. Brindisi, 14/3/2023. Est. Natali) (...) «l'accesso alla procedura, ...che... non presuppone più l'accertamento di un requisito (la meritevolezza), la cui sussistenza il debitore avrebbe l'onere di provare, ma solo l'assenza di una condizione ostativa (frode. oppure condotta dolosa o gravemente colpevole, del debitore), la cui esistenza deve emergere dagli atti della procedura od essere eventualmente provata da un creditore opponente...>> (così Trib.Roma n.247/2023 del 5/4/2023)»

STATO DI NECESSITA'

BIPOLARE:

1. NON VI E' COLPA NELL'ASSUNZIONE DI DEBITI A SEGUITO DI UNA PATOLOGIA PSICHIATRICA (VEDI LUDOPATIA)
2. L'ASSENZA DI COLPA E' TESTIMONATA ANCHE DAL FATTO CHE AL DEBITORE, TUTT'ORA IN CURA, SIA STATA PROGNOTICATA LA CAPACITA' DI ASTENERSI DA ULTERIORI CONDOTTE DISSIPATIVE

Tribunale RAVENNA del 30/03/2023

«La situazione di sovraindebitamento risulterebbe determinata da una patologia di tipo psichiatrico in corso di risoluzione. E' documentato, infatti, uno stato di malattia psichica del ricorrente (**bipolarismo**), la cui sintomatologia è accompagnata, secondi quanto certificato dall'AUSL competente, dalla tendenza a spese non controllate ed eccessive rispetto alle sue capacità economiche. **Una condizione tale si ritiene incompatibile con uno stato soggettivo di colpa grave**, che pertiene a condotte caratterizzate, sul piano oggettivo, da trascuratezza nella gestione finanziaria delle risorse e da violazioni macroscopiche di regole comuni di prudenza; e sul piano soggettivo, dalla prevedibilità dei rischi finanziari connessi ad una siffatta gestione imprudente. **Ed appare evidente come un siffatto stato soggettivo non possa imputarsi a chi soffre di un disturbo psichiatrico con le sintomatologie sopra descritte.**

Piuttosto, il **riscontro della assiduità delle cure intraprese dal XXX per affrontare la suddetta patologia, a quanto documentato dai medici curanti, è indice di consapevolezza della propria condizione patologica ed integra tentativo, improntato a diligenza, di volerne contenere gli effetti pregiudizievoli** (cfr. la giurisprudenza formatasi in materia di ludopatia, es. Trib. Torino 8.06.2016). A tal ultimo proposito, peraltro, **deve evidenziarsi come possa formularsi una prognosi favorevole in ordine alla capacità del ricorrente di astenersi da ulteriori condotte dissipative**, tali da compromettere la concreta realizzabilità del piano; e ciò, tanto in ragione della relativa semplicità di quest'ultimo (il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato e, pertanto, sussiste una certa sicurezza nella previsione dei flussi finanziari dell'arco piano), quanto alla luce della circostanza "storica" che l'indebitamento appare arrestatosi nel periodo anteriore al 2020: segno di un superamento o comunque di un miglioramento, allo stato della presente delibazione, della precedente situazione patologica. »

STATO DI NECESSITA'

VIGILE DEL FUOCO

1. SPETTA AL CREDITORE PROVARE CHE L'INDEBITAMENTO DERIVI DA COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE
2. NON VI E' COLPA GRAVE NEL DEBITORE CHE ABBIA ASSUNTO DEBITI CON LA PROSPETTIVA DI POTERLI ADEMPIERE, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI ABBIA OMESSO DI DICHIARARE L'ESISTENZA DI PREGRESSI FINANZIAMENTI, SE SI RITIENE CHE LA BANCA AVREBBE COMUNQUE EROGATO IL FINANZIAMENTO

Tribunale RIMINI del 21/04/2023

«Innanzitutto, non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode. (...) deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della "mala fede" o della "frode" fornire prova (...). Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta»

«Alla luce della tipologia dei finanziamenti richiesti (di importo non considerevole e, come rilevato dall'OCC, finalizzati a sostenere spese che non appaiono eccessive o voluttuarie rispetto alle capacità economico finanziarie dell'istante), dello stato patrimoniale e familiare del ricorrente al momento delle richieste di accesso al credito (dipendente a tempo indeterminato e coniugato con soggetto che percepiva un proprio stipendio), ritiene il Tribunale che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento. Egli, dunque, non ha violato in modo grave quelle regole cautelari di prudenza che devono guidare l'individuo che si accinge a domandare l'erogazione di un finanziamento

Inoltre, quanto alle prospettate "mala fede" o "frode" da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tribunale che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver omesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione dei due finanziamenti (...)

Nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce dei redditi percepiti dal nucleo familiare del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamento, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBS) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore».

COLPA LIEVE + DILIGENZA FINANZIATORE

GIUDICE DI PACE

NON VI E' COLPA GRAVE NEL DEBITORE CHE ABBIA ASSUNTO OBBLIGAZIONI, DIVENUTE TROPPO ONEROSE A SEGUITO DI SOPRAGGIUNTI ONERI FAMILIARI, IN UN MOMENTO IN CUI ERA IN GRADO DI ADEMPIERLE

Tribunale FORLÌ del 05/06/2023

«(...) la XXX ha regolarmente fatto fronte al pagamento delle rate dovute fino al gennaio 2023, allorquando la debitrice ha dovuto trasferire la propria residenza da XXX a Forlì, a causa del trasferimento degli anziani genitori dal primo comune (fino a quel momento, infatti, la debitrice risiedeva con i genitori) a quello di Bologna (...)

La norma, infatti, declina come condizione soggettiva di ammissibilità ai fini dell'omologa l'assenza di colpa grave, mala fede o frode, da valutarsi rispetto al momento in cui le obbligazioni sono sorte.

Una lettura attenta porta a ritenere che il debitore non sia meritevole non solo se vi sia sproporzione tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio e se detta sproporzione sia stata determinata da un comportamento consapevole o volontario, ma anche se essa dipenda da una condotta irragionevole circa la mancata previsione di non potere adempiere. (...)

Si noti che il legislatore del nuovo codice ha voluto restringere il giudizio di immeritevolezza, circoscrivendolo ai casi di colpa grave e non anche a quelli di colpa generica, come erroneamente rilevato dal creditore nelle proprie osservazioni.

Ciò comporta che esso debba fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità, e dunque ad un livello di capacità di previsione molto basso e ad una condotta del debitore non inerte né ingiustificata.

Nel momento in cui la XXX ha assunto le obbligazioni che oggi non riesce ad adempiere nei termini, infatti, le sua condizione personale, economica e lavorativa era tale da permetterle il corretto adempimento (..)

Trattandosi di una procedura rivolta ai consumatori, infatti, non può considerarsi immeritevole chi subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia determinati da fattori non previsti determinatisi dopo la maturazione dell'obbligazione»

TRIPLICE TEST DI MERITEVOLEZZA + STATO DI NECESSITA'

DEBITORE INCAPIENTE (EDI)

1. NELLA PROCEDURA EX ART. 283 E' ONERE DEL DEBITORE PROVARE LA SUA MERITEVOLEZZA
2. LA RELAZIONE DELL'OCC DEVE FORNIRE AL GIUDICE UN QUADRO COMPLETO DELL'INDEBITAMENTO

Tribunale FERRARA del 07/03/2023

Va premesso che l'istituto in commento, cui è estranea alcuna natura concorsuale e alcuno scopo di soddisfazione - ancorché parziale- dei creditori, comporta la declaratoria di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso a fronte di alcuna loro soddisfazione. Si tratta di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio sancito dall'art. 2740 c.c., che radica il nostro sistema di responsabilità patrimoniale: la fattispecie delineata dall'art. 283 CCI è quindi norma eccezionale cui presupposti vanno quindi vagliati con estrema attenzione e rigore (...)

Da un lato quindi deve ritenersi che il supposto documentale sia assolutamente carente e peraltro in parte contraddittorio rispetto a quanto affermato in ricorso, non consentendo al giudice di avere un chiaro quadro dell'indebitamento della [Omissis] e della famiglia sia nell'an che nel quantum, compromettendo, nonostante il giudice abbia disposto chiara ed inequivoca integrazione documentale, l'accoglimento del ricorso. Sul punto di nessuna utilità appare la relazione particolareggiata che spicca per assenza di autonomia rispetto al ricorso e per carenza di approfondimento.

Dall'altro lato deve ritenersi che, stando a quanto emerge dalla documentazione, non possa ritenersi positivamente provata la ricorrenza dell'indispensabile requisito della meritevolezza, sia in riferimento alla contrazione del mutuo del 2008, che in riferimento alla contrazione dei successivi debiti, che, ancora, in riferimento all'utilizzo del prezzo ricavato dalla vendita del bene in [Omissis] un'epoca di evidente squilibrio finanziario

**TRIPLICE TEST DI MERITEVOLEZZA
ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL DEBITORE**

5. CONCLUSIONI e casi pratici

Cassazione n. 22890 del 27/07/2023

«L'art. 12 bis, comma 3, L. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter DL n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della L. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode»: tale condizione non era prima contemplata»

Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione

SIANO MUTATI

Corte d'Appello di FIRENZE del 08/11/2023

OMESSA L'INFORMAZIONE AL CREDITORE SULLA REALE SITUAZIONE DEBITORIA E SULLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
(concessa fidejussione a favore di società degli già in difficoltà economiche)

«Il tenore testuale dell'art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell'art. 12 L. 3/2012, che consideravano "meritevole" il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole (...)

La oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva orientata a considerare ostativi solo i "requisiti negativi", secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente "soggettivo".

In sintesi: non si tratta di "premiare" "in positivo" il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto un debito all'origine oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, "in negativo", il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i "livelli culturali", "l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento", l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l'evolversi nel tempo del progressivo indebitamento, etc.

Tutte le circostanze di rilievo esposte nella relazione dell'OCC ex art. 68, comma secondo CCII, circa "cause dell'indebitamento", "diligenza nell'assumere le obbligazioni", "ragioni dell'incapacità ad adempiere", dovranno essere soppesate, ma utilizzando la regola di giudizio del successivo art. 69, che, per escludere l'accesso alla procedura, richiede necessariamente (non una mera imprudenza o negligenza, ma) una condotta connotata da gravità, malafede, frode».

1. IL GIUDIZIO DI «COLPEVOLEZZA» DEVE TENERE CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA FATTISPECIE CONCRETA
2. NON SI TRATTA DI PREMIARE IL CONSUMATORE DILIGENTE, MA DI ESCLUDERE CHE LA SUA CONDOTTA SIA CENSURABILE
3. PER ESCLUDERE L'ACCESSO ALLA RDC SERVE UNA CONDOTTA CONNOTATA DA GRAVITA', MALAFEDE O FRODE

... NUOVO ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO (POST CCII)

5. «colpa lieve»

Non è esclusa la possibilità di accedere alla RDC (e quindi di ottenere l'esdebitazione) al consumatore la cui condotta sia caratterizzata da «colpa lieve», ovvero non sia particolarmente censurabile, nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta



ONERE DELLA PROVA RIPARTITO TRA DEBITORE E CREDITORE

RESQUISITI MUTATI = CAMBIARE PUNTO DI VISTA

DIRETTIVA INSOLVENCY

Opportuna lettura del Codice della Crisi in chiave europea

Obiettivo primario dell'Unione Europea = Garantire una seconda opportunità ai debitori onesti

Esdebitazione come regola e diritto che va riconosciuto al massimo entro tre anni

1. SENZA ESDEBITAZIONE IL DEBITORE E' CONDANNATO A VIVERE NEL «SOMMERSO» E CIO' HA RIPERCUSSIONI SULL'ECONOMIA REALE

2. ESDEBITAZIONE COME «CURA» SIA PER IL DEBITORE, SIA PER LA SOCIETA'

a) Esdebitazione complessa → disinteresse debitori per sovraindebitamento = allontanamento da procedure di composizione della crisi + preferenza per soluzioni «stragiudiziali» → diffusione illegalità + recessione economica: debitore vive nell'ombra, non investe e non consuma


a) Esdebitazione semplificata → interesse debitori per sovraindebitamento = avvicinamento a procedure di composizione della crisi + preferenza per soluzioni «giudiziali» → diffusione legalità + sviluppo economico: debitore torna a vivere alla luce del giorno, investe e consuma

3. PERSISTONO LE «DEROGHE», CHE NON DEVONO ESSERE TRASCURATE
focus «disonestà» e «malafede» debitore

RUOLO OCC

1. CONSULENTE del debitore
2. GARANTE dei creditori
3. AUSILIARE del giudice

RELAZIONE!!!



Colmare le «asimmetrie informative»

Raccontare dettagliatamente i fatti e il contesto


Fornire una possibile chiave di interpretazione

Indicare tutti gli elementi necessari per il giudizio

➤ *Colpa grave?*

➤ *Malafede?*

➤ *Frode?*



DECIDE IL GIUDICE!!!

PS: Data l'importanza degli OCC, è necessario tutelare adeguatamente i Gestori:

il compenso deve essere equo e parametrato alla qualità e alla rilevanza del ruolo svolto